

***Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche
Linee di indirizzo relative all'applicazione del Regolamento regionale di
attuazione dell'art. 5 quater della legge regionale 47/91.***

Linee di indirizzo approvate dalla Giunta LODE Valdarno Inferiore, con i seguenti atti: delibere n. 4/06, 6/07, 2/08.

Linee di indirizzo relative al procedimento:

Le domande di contributo, redatte solo su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Comune Servizi Sociali Associati LODE Valdarno Inferiore, sono accolte dai Comuni di residenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Entro cinque giorni dalla presentazione della domanda all'ufficio protocollo del Comune, la stessa viene inoltrata dal P.I.U., presente in ciascun comune col compito di supportare e orientare il cittadino nella fase di predisposizione della richiesta, al responsabile del procedimento. Una copia della domanda è inoltrata, a cura del PIU, all'ufficio tecnico comunale per gli adempimenti e verifiche di sua competenza.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio Comune Servizi Sociali Associati renderà pubblica la graduatoria unica relativa alle domande presentate dai cittadini residenti nei comuni compresi nel LODE Valdarno Inferiore così come redatta dalla competente commissione tecnica.

Entro tale data il responsabile del procedimento invia alla Regione Toscana la comunicazione relativa al fabbisogno necessario emerso dalle richieste di contributo ammesse in graduatoria.

Entro il 10 giugno di ogni anno i cittadini beneficiari dei contributi nella precedente annualità, su richiesta del responsabile del procedimento, sono tenuti a presentare all'Ufficio Comune Servizi Sociali Associati, la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute mediante fatture debitamente quietanzate.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio Comune, tramite il Responsabile del procedimento, trasmette alla Regione Toscana il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande di contributo finanziate.

Linee di indirizzo relative all'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 8 del Regolamento Regionale n. 11/R del 30/01/2005:

Art 5, comma 1, lettera b del Regolamento regionale: non sono ammessi a contributo interventi finalizzati all'acquisto e installazione di attrezzature comprese nel "Nomenclatore degli apparecchi acquistati direttamente dalle Aziende USL e da assegnarsi in uso agli invalidi" della ASL 11.

A tal fine, gli operatori del PIU e quelli che partecipano a vario titolo al procedimento per la concessione dei contributi, dovranno informare il cittadino che potrà così rivolgersi all'ASL per l'ottenimento dell'ausilio.

Al responsabile del procedimento, durante la fase di istruttoria della eventuale domanda, spetta verificare se la tipologia delle attrezzature richieste è inserita o meno nel nomenclatore e la reale disponibilità a concedere l'attrezzatura da parte dell'Azienda ASL.

Art. 6, comma 6 del Regolamento regionale: i cittadini aventi diritto, rimasti totalmente o parzialmente esclusi nell'anno di presentazione della domanda per insufficienza di fondi, dovranno produrre la documentazione economica e sanitaria aggiornata per essere inseriti nelle graduatorie dei due anni successivi.

Sempre relativamente all'inserimento della richiesta di contributo nelle graduatorie dei due anni successivi, in caso di decesso del beneficiario dell'intervento, avvenuto successivamente alla presentazione della domanda, non sarà effettuato l'aggiornamento della documentazione economica e sanitaria e, se accolta in base ai fondi destinati dalla Regione Toscana, risulteranno assegnatari del contributo i legittimi eredi soltanto a condizione che i lavori non siano stati iniziati successivamente alla morte del beneficiario.

Art. 7, comma 2 e comma 3 del Regolamento regionale: tutti i punteggi previsti nel presente articolo sono da intendersi in valore assoluto e non come punteggi massimi di una scala graduata.

Art. 7, comma 4, del Regolamento regionale: per reddito si intende quello del disabile. Solo in caso di reddito uguale a zero o non superiore al limite di reddito previsto per essere considerato fiscalmente a carico, si fa riferimento al reddito della persona che ha in carico il disabile stesso.

Art. 8, comma 2 del Regolamento regionale: non verrà applicato l'abbattimento percentuale dei contributi erogabili eventualmente previsto dal regolamento.

Art. 8, comma 3 del Regolamento regionale: per i cittadini che risultano assegnatari del contributo, viene fissato il termine di presentazione della documentazione nel 10 giugno dell'anno di assegnazione, fatte salve motivate ragioni che saranno valutate dal presidente della commissione unitamente al tecnico del singolo ufficio comunale.